

Rapporto

numero

data

Dipartimento

29 febbraio 2016

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

della Commissione speciale scolastica sull'iniziativa parlamentare 25 novembre 2013 presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz per salvare i nostri prestigiosi atenei dalle “invasioni scriteriate” (regole e leggi svizzere per gli studi in Svizzera)

L'iniziativa del collega Seitz è in realtà una mozione perché chiede al Governo di fermare immediatamente le sopracitate invasioni scriteriate e di elaborare un progetto di legge atto a proteggere gli atenei ticinesi dalle invasioni sopracitate.

Prescindendo dalla forma dell'atto parlamentare, la Commissione scolastica ha preso atto della sentenza del 9 febbraio 2016 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in merito al ricorso di diritto pubblico contro la modifica della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale e sugli istituti di ricerca, decisa il 16 dicembre 2013, e contro il regolamento d'applicazione. La sentenza illustra bene il quadro giuridico nazionale e i limiti dell'intervento cantonale per evitare l'insorgere di enti universitari “bidone” come indicato nell'iniziativa. La sentenza conferma il quadro giuridico cantonale volto a tutelare i diplomi accademici come bachelor, master e dottorati.

La sentenza conferma la legalità del cpv. 2 dell'art. 14 della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale e sugli istituti di ricerca, deciso il 16 dicembre 2013 e in vigore dal 1° marzo 2014.

Qui di seguito riportiamo l'intero articolo.

Art. 14 - Protezione della denominazione

¹Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana».

²È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d'autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

³
...

⁴
...

⁵L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.

⁶Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un'autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l'autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l'ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d'applicazione.

⁷La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull'effettivo valore dell'autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d'inadempienza, fino alla revoca dell'autorizzazione.

⁸Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento.

⁹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

¹⁰In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L'azione penale compete al Ministero pubblico.

La sentenza conferma pure la legalità dell'articolo 4 del Regolamento della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca e si limita ad annullare la lettera g) dell'articolo 4 del regolamento. In concreto se qualcuno crea un campus o college "bidone", il Cantone non può imporgli di richiedere un'autorizzazione e negargliela.

Qui di seguito riportiamo gli articoli 4-12 del citato regolamento.

Art. 4 - Denominazioni tutelate

Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:

- a) università, universitario;
- b) accademia, accademico;
- c) ateneo;
- d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
- e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «*Hochschule*» oppure «*haute école*»);
- f) facoltà;
- ~~g) campus, college.~~ (stralciato il 24.2.2016)

Art. 5 - Effetti dell'autorizzazione

¹È vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi ed in forma completa o parziale, corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato).

²L'utilizzo senza autorizzazione delle denominazioni tutelate è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti:

- a) nella definizione principale;
- b) nelle definizioni secondarie;
- c) nel testo che definisce lo scopo nell'iscrizione a Registro di commercio;
- d) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.).

Art. 6 - Autorizzazione provvisoria

¹L'autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento o l'ente da essa delegato stabilisce l'entrata in materia dichiarando superato l'esame preliminare.

²L'autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

³L'autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

⁴L'autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

Art. 7 - Autorizzazione definitiva

¹L'autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento ha concesso l'accREDITAMENTO istituzionale.

²L'autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accREDITAMENTO e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell'accREDITAMENTO stesso.

Art. 8 - Titolarità e procedura

¹Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell'istituto.

²Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

³Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti:

- a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell'autorità di accreditamento o dell'ente da essa delegato;
- b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell'autorità di accreditamento;
- c) gli statuti e i regolamenti;
- d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all'inizio dell'ultimo semestre autunnale;
- e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

Art. 9 - Obbligo di informare

I titolari di un'autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

Art. 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In caso di violazione delle prescrizioni dell'art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può:

- a) ammonire l'ente che incorre nella scorrettezza o nell'abuso;
- b) sospendere l'autorizzazione;
- c) revocare l'autorizzazione.

Art. 11 - Elenco delle scuole e degli istituti

¹L'elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione cantonale.

²L'elenco menziona:

- a) la denominazione e la sede;
- b) lo status dell'autorizzazione;
- c) lo status di accreditamento istituzionale.

Art. 12 - Vigilanza

Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni. In particolare esso:

- a) vigila sulla conformità dell'utilizzo delle denominazioni tutelate da parte di enti presenti sul territorio cantonale;
- b) verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell'autorizzazione e sullo status di accreditamento;
- c) chiede alle scuole o agli istituti l'immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o ingannevoli fornite a terzi;
- d) segnala all'autorità penale i casi di cui all'art. 14 cpv. 10 della Legge.

Contrariamente a quanto si legge nei considerandi dell'iniziativa Seitz del novembre 2013, il Consiglio di Stato, avendo proposto nel mese di ottobre 2013 al Parlamento l'adozione del citato articolo 14 della LUSI (avvenuta un mese dopo la presentazione dell'iniziativa) ed in seguito adottando il regolamento d'applicazione sopramenzionato (nel febbraio 2014) ha preso sul serio il problema ed ha creato una base legale adeguata per combattere le strutture "bidone", che si fregiano di termini quali a) università, universitario; b) accademia, accademico; c) ateneo; d) politecnico (sostantivo e aggettivo); e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «*Hochschule*» oppure «*haute école*»); f) facoltà.

Ora, per fare ulteriori passi avanti a tutela degli studenti, occorre una modifica della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU

(v. punto 7 della sentenza) oppure una raccomandazione in materia di denominazioni da parte del Consiglio delle scuole universitarie (v. punto 8.1 della citata sentenza).

La Commissione scolastica accetta pertanto l'iniziativa Seitz nel senso di invitare il Consiglio di Stato a promuovere a livello nazionale un inasprimento delle facoltà di intervento per i Cantoni a tutela delle persone che in generale si formano a livello postobbligatorio, anche se le denominazioni delle strutture formative non richiamano l'USI e la SUPSI e altri istituti accreditati dalla LUSI (vedi punto 9.2 della sentenza, relativo alla liceità di utilizzare il nome di *campus* e *college*).

Per la Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore

Bosia Mirra - Cedraschi - Celio - Fonio -

Franscella - Guerra - Guscio - Käppeli -

Lurati Grassi - Merlo - Morisoli - Ortelli -

Peduzzi - Pellanda - Polli - Robbiani